

ORDINANZA N 61 DEL 27/08/2026

Settore: SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio: UFFICIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N.49/26 ISTITUTIVA DEL CANTIERE STRADALE PER LAVORI DI MODIFICA ED ALLACCIAMENTO DELLA RETE DEL GAS METANO IN VIA GRANDI.

IL VICE COMANDANTE

RICHIAMATA l'ordinanza n.49 del 10/07/2026 con la quale, al fine di consentire il proseguo dei lavori di modifica e allacciamento alla rete del gas metano, è stato istituito un cantiere stradale in via Grandi;

DATO ATTO dell'ulteriore la richiesta pervenuta in data 21/08/2026 con prot. n. 22342, da parte della società RETIPIU' con sede a Desio via Giusti n. 38, relativa ad ottenere una proroga dell'autorizzazione istitutiva del cantiere stradale nella via in questione;

CONSIDERATO che per garantire l'intervento dei lavori in sicurezza, per la movimentazione dei mezzi d'opera, e per assicurare la circolazione veicolare è necessario istituire temporaneamente modifiche alla circolazione stradale nei tratti interessati dai lavori;

VISTE le seguenti autorizzazioni rilasciate:

- dal Settore dell'Area Governo e Gestione del Territorio con prot. n. 6900 del 11/03/2026, per la manomissione del suolo pubblico;
- dal Comando di Polizia Locale, per l'occupazione dello spazio pubblico n. 75 del 25/08/2026;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATA l'ordinanza n° 46 del 01.06.1998 con la quale vengono dettate disposizioni in merito ai divieti di sosta per l'esecuzione di lavori su strada;

ORDINA

che gli obblighi e le limitazioni alla circolazione imposti con l'ordinanza nr. 49 del 10/07/26 in relazione al cantiere stradale istituito in via Grandi vengano prorogati dal 01/09/26 sino al termine dei lavori previsto per il **12 settembre 2026**;

La ditta esecutrice dovrà delimitare il cantiere con idonea segnaletica temporanea conforme agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. con limitazioni alla circolazione veicolare e specifiche deviazioni ed installazione di idonea segnaletica, come previsto dal decreto del

Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 - *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”*.

È tenuta altresì ad avvisare i residenti nei tratti interdetti alla circolazione prima di procedere alla chiusura del tratto di strada corrispondente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati e pubblicata all'Albo Pretorio a cura degli Uffici competenti. Gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza la sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato. A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

IL VICE COMANDANTE

Antonio Ionfrida

(atto sottoscritto digitalmente)